

STUDI DI SETTORE: LA SEGNALAZIONE DELLE ANOMALIE

di Celeste Vivenzi

Premessa generale

Come noto, la Legge di Stabilità 2015, Legge n.190-2014, ha introdotto una specifica forma di collaborazione tra contribuente ed Agenzia Entrate (compliance fiscale e ravvedimento operoso), stabilendo che la stessa Agenzia metta a disposizione del contribuente (o del suo intermediario) *“gli elementi e le informazioni in suo possesso acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi e compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione”*, nonché a deduzioni/detractions d'imposta.

L'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad inviare ai Contribuenti/Intermediari abilitati le comunicazioni riguardanti i casi di anomalie da studi di settore relative al **triennio 2011-2013** al fine di fornire possibili chiarimenti ed eventualmente ravvedersi prima di ulteriori controlli (secondo il Comunicato Stampa del 18 giugno 2015 rilasciato dall'Agenzia delle Entrate sono circa 190.000 le comunicazioni inviate).

L'invio della comunicazione di anomalia (provv. n. 83317) può essere fatta agli intermediari delegati al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero, in mancanza di delega, tramite Pec con invito ad accedere al proprio cassetto fiscale (l'invio potrà inoltre essere effettuato tramite mail o sms, nel caso dei soggetti direttamente abilitati ai servizi telematici delle Entrate).

L'Agenzia inserisce quindi nel cassetto fiscale dell'interessato (a cui può accedere anche l'eventuale intermediario delegato) la comunicazione in oggetto e le stesse informazioni sono messe a disposizione anche della Guardia di Finanza (per accedere al cassetto fiscale occorre essere in possesso del PIN).

I contribuenti interessati da comunicazioni di anomalie o da situazioni di non congruità, non normalità e/o non coerenza o, ancora, da cause di esclusione o inapplicabilità, possono fornire, anche tramite intermediario delegato, chiarimenti e precisazioni, utilizzando gli appositi software disponibili sul sito delle Entrate (con la recente circolare n.28 del 17 luglio 2015 l'Agenzia ha ribadito che sono stati riscontrati malfunzionamenti relativi al motore Gerico 2013 e 2014 riguardanti l'indicatore *“Margine per addetto non dipendente”* e che pertanto i contribuenti interessati saranno considerati

coerenti all'indicatore in oggetto).

TABELLA DELLE PRINCIPALI ANOMALIE DA STUDI DI SETTORE

- * incoerenza tra rimanenze finali del periodo 2012 e le esistenze iniziali relative al periodo 2013
- * incoerenza tra la mancata indicazione del valore dei beni strumentali e l'indicazione delle relative quote di ammortamento in presenza di beni strumentali dichiarati nel modello
- * incoerenza nella gestione del magazzino (durata delle scorte molto alta e, comunque, superiore a quella registrata mediamente per le imprese del settore), accompagnata da un incremento delle rimanenze finali
- * l'indicatore "*Incidenza dei costi residuali di gestione*" calcolato rispetto ai ricavi dichiarati (quadro F) risulta superiore al doppio della soglia massima e i costi residuali superano euro 5.000
- * l'indicatore "*Incidenza delle altre componenti negative*" calcolato rispetto ai compensi dichiarati (quadro G) risulta superiore al doppio della soglia massima e le altre componenti negative superano euro 5.000
- * presenza di soci con percentuale di lavoro prestato inferiore al 50%, assenza di altro personale e un numero di giornate di apertura superiori a 300
- * incoerenze relative l'omessa indicazione del valore dei beni strumentali
- * incoerenze tra i dati contabili indicati nel quadro F o G della comunicazione dei dati rilevanti relativa al 2013 e gli stessi dati indicati nel modello UNICO 2014
- * incoerenze dovute alla non corretta indicazione di una o più delle seguenti informazioni: numero di "*Soci o associati che prestano attività nello studio*" (per gli studi associati); numero di "Ore settimanali dedicate all'attività"; numero di "*Settimane di lavoro nell'anno*"
- * incoerenze conseguenti l'indicazione per gli anni 2011, 2012, 2013 della causa di esclusione dagli studi riconducibile ad "*Altre situazioni di non normale svolgimento dell'attività*" – codice "7"
- * imprese che hanno indicato incongruenze relative al costo del venduto, imprese che hanno indicato utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e non hanno indicato il numero e/o la percentuale di lavoro prestato dagli associati
- * imprese che hanno indicato spese per la locazione di immobili e hanno omesso di indicare le relative superfici delle unità locali utilizzate
- * soggetti che presentano incongruenze tra i dati indicati nel quadro F - Elementi contabili e quelli corrispondenti dichiarati nel quadro T - Congiuntura economica; imprese che presentano incongruenze tra studio di settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell'applicazione degli studi di settore

NOTA BENE:

La possibilità di rispondere alle segnalazioni di anomalie comunicate dall'Agenzia è possibile a decorrere dal 4 luglio 2015 (non vi è invece un termine ultimo di risposta).

Valutare le possibili anomalie anche in occasione dell'invio telematico del modello Unico 2015 in scadenza al 30 settembre 2015.

TABELLA DELLE ANOMALIE COMUNICATE E POSSIBILI GIUSTIFICAZIONI AGLI SCOSTAMENTI

| | |
|---|--|
| <u>Incoerenza rimanenze finali 2012 e rimanenze iniziali 2013</u> | In effetti le rimanenze finali di un esercizio devono coincidere con quelle iniziali del prossimo esercizio . In presenza di tale incoerenza si possono delineare ci seguenti casi : 1) errore materiale che influisce sul risultato d'esercizio; 2)errata contabilizzazione di una capitalizzazione riducendo le rimanenze iniziali anziché evidenziare una voce di ricavo nel conto economico (in questo caso il risultato d'esercizio è il medesimo). |
| <u>Gestione del magazzino</u> | Comprendono gli indici della durata delle scorte magari troppo alte rispetto al settore di appartenenza; la comunicazione di anomalia prevede la compilazione di un prospetto riepilogativo delle rimanenze per chiarire la situazione oggetto di richiesta. Il dato potrebbe significare rimanenze gonfiate appositamente dal contribuente. Diverso è il caso del contribuente che a fine anno si è approvvigionato volontariamente per sfruttare prezzi vantaggiosi (in questo caso sarà sua cura spiegare il tutto all'Agenzia). |
| <u>Mancata indicazione valore beni strumentali</u> | L'anomalia riguarda gli anni 2012-2013 per le imprese e il solo 2013 per i professionisti. L'indicazione delle quote di ammortamento rende necessaria l'indicazione del valore dei beni strumentali; anche in questo caso siamo in presenza di errore materiale. E' utile ricalcolare lo studio dopo aver inserito il valore dei beni strumentali e verificare se il risultato è congruo / coerente. |

| | |
|--|--|
| <u>Incidenza dei costi residuali rispetto ai ricavi dichiarati</u> | L'anomalia riguarda il solo anno 2013 e si rivolge sia alle imprese che ai professionisti. Il contribuente potrebbe giustificare tali costi ad esempio con le deduzioni forfettarie degli autotrasportatori, con la deduzione IRAP 10% e sul valore del costo del personale . |
| <u>Indicazione di soci con percentuali lavorative inferiori al 50% in assenza di altri addetti e di giornate di apertura superiori a 300</u> | È utile verificare se i soci svolgono anche altre attività lavorative (in questo caso si potrebbe fornire giustificazione). |
| <u>Non corretta indicazione del numero dei soci e associati , non corretta indicazione delle ore di attività prestate e delle settimane di lavoro</u> | Il dato riguarda i Professionisti solo per l'anno 2013 . Verificare l'assenza per malattia e lo svolgimento di altre attività che rendono possibile l'effettuazione di minori ore lavorate. |
| <u>Presenza per il triennio 2011-2012-2013 della causa di esclusione da studi di settore n. 7- altre situazioni di non normale svolgimento dell'attività</u> | Verificare se la causa presenta anomalie o se corrisponde al vero. |
| <u>incoerenza tra i dati contabili indicati nel quadro F o G relativi al 2013 e quelli indicati nel modello unico 2014</u> | Presenza valore negativo del costo del venduto; codice attività non congruo con i dati strutturali indicati nel modello. |
| <u>Incoerenza tra i dati contabili indicati nel quadro F e nel quadro T</u> | Sono segnalate incongruenze di importo superiore ai 500 euro con possibili conseguenze sulla coerenza e sulla congruità allo studio. |
| <u>Altre incoerenze riscontrabili</u> | Incoerenza tra il codice attività e i dati strutturali indicati negli studi di settore ; incoerenza relativi ai beni immobili: -presenza canoni locazione e mancata indicazione unità locale e superficie immobile; incoerenza per presenza spese per associati in partecipazione e mancanza indicazione del numero degli associati; incoerenza per presenza spese amministratori e mancata indicazione del numero degli stessi |

LE POSSIBILI REPLICHE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE

I contribuenti interessati dalle Comunicazioni di anomalie possono replicare nel seguente modo:

a) rispondere alla segnalazione: l'Agenzia ha predisposto un apposito software al fine di segnalare gli errori riscontrati nella comunicazione ovvero per fornire possibili giustificazioni (il file deve essere inviato telematicamente ;

b) In caso di effettiva presenza di errori riconosciuta dal Contribuente regolarizzare la posizione fiscale ricorrendo alla procedura del ravvedimento operoso (se si intende regolarizzare l'anno 2013 occorre presentare apposita dichiarazione integrativa entro il 30/ 9 /2015 contenente il modello studi di settore corretto , versare una sanzione pari ad euro 32 - ridotta a 1/8 di euro 258 - con il codice tributi 8911 ed eventualmente pagare le imposte ricalcolate dovute).

E' utile precisare che in materia di studi di settore il ravvedimento è utilizzabile anche nel caso in cui sia già scattato un controllo o un'ispezione fiscale ovvero il rimedio resta sempre valido a prescindere dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto precedente conoscenza.

2 settembre 2015

Celeste Vivenzi